

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4467

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SANTORI**

Istituzione di un corso per medici specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni finalizzato alla loro equiparazione ai medici specializzati in medicina del lavoro

Presentata il 6 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni della presente proposta di legge si rendono necessarie per definire un percorso formativo per i medici specializzati in igiene preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni, stante l'assenza di equipollenza di tali specializzazioni con la specializzazione in medicina del lavoro, per consentire loro di esercitare le funzioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Infatti gli ordinamenti didattici mirano a formare specialisti con competenze diverse tra di loro.

È necessario ricordare, inoltre, che l'ordinamento comunitario affida la tutela dei lavoratori esclusivamente a medici specializzati in medicina del lavoro e che nel nostro Paese vi è una evidente carenza di tali medici.

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge prevede l'istituzione di un corso per i medici specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni.

Il comma 2 prevede che l'accesso al corso sia limitato al 30 per cento dei posti annualmente messi a concorso per la scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisca le modalità di accesso e di svolgimento del corso.

Il comma 4 prevede che, ultimato con esito positivo il corso, gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni, possano svolgere le funzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per il conseguimento delle specializzazioni in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni sono previste l'iscrizione e la frequenza, a tempo pieno, di un corso della durata di due anni presso le scuole di specializzazione in medicina del lavoro.

2. L'accesso al corso di cui al comma 1 è limitato al 30 per cento dei posti annualmente messi a concorso per le scuole di specializzazione in medicina del lavoro. Il corso prevede prove di verifica del profitto e la discussione di una tesi finale.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità di accesso e di svolgimento del corso di cui al comma 1.

4. Terminato con esito positivo il corso di cui al comma 1, gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni, possono esercitare le funzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

